

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.1 del 10 gennaio 2011

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli- Centro Direzionale Isola C/1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro :
 - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di

Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

ATTESO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 7.6.2007 veniva delegato alle singole Aziende Sanitarie della Regione Campania, per il periodo dal 10.06.2007 al 31.12.2007, l'esercizio della funzione d'acquisto relativamente ai beni ed alle attrezzature sanitarie di valore inferiore alla soglia comunitaria;

- che, con il medesimo provvedimento, nel richiamare esplicitamente il divieto di cui all'art. 125 c. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., veniva previsto l'obbligo a carico delle Aziende sanitarie delegate:

a) di comunicare a So.Re.Sa. S.p.a. le delibere di programmazione e/o di approvazione delle procedure di gara e di ogni altro documento che risulti necessario e/o utile a rendere preventivamente edotto il delegante delle iniziative da intraprendersi da parte delle singole amministrazioni nei termini di cui alla premessa;

b) di inserire, nel contratto a stipularsi relativo a beni ed attrezzature di cui alla precedente lettera a) e che comportino forniture periodiche e/o a domanda, clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui, successivamente alla loro sottoscrizione e/o pubblicazione, So.Re.Sa. abbia provveduto ad effettuare ed abbia giudicato gare relative a procedure di acquisto per beni e attrezzature simili o similiari;

c) di comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. l'avvenuto acquisto dei prodotti che si rendessero urgenti in quanto conseguenti a modalità di intervento delle strutture sanitarie non determinabili preventivamente e non standardizzabili.

- che con il suddetto provvedimento veniva altresì espressamente richiamato il comma 13, dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 che di seguito si riporta <<nessuna prestazione di beni, servizi (...) può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia>>:

- che, con successive Determinazioni 28/07, 84/08 e 135/09 veniva disposta la proroga dei termini della precitata delega rispettivamente per i periodi dal 01.01.2008 al 31.12.2008, dal 01.01.2009 al 31.12.2009 e dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

CONSIDERATO

- che l'acquisizione centralizzata di beni ed attrezzature di valore inferiore alla soglia comunitaria potrebbe, attualmente, comportare un rallentamento ed un aggravio delle procedure in itinere, oltre a risultare poco conveniente ed appropriata tenuto conto dei processi in corso in So.Re.Sa;

- che è necessario, per le motivazioni sopra riportate, delegare alle Aziende Sanitarie l'esercizio della funzione di acquisto relativamente ai beni ed alle attrezzature ed i servizi non sanitari di valore inferiore alla soglia comunitaria e, per l'effetto, prorogare ulteriormente i termini della delega, giusta determinazioni citate, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

PRECISATO

- che detta delega comporta l'adempimento ed il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie degli obblighi specificati nella su menzionata Determinazione n. 3/2007, che si intendono qui integralmente riportati;

RITENUTO

- altresì, necessario, al fine di consentire un puntuale monitoraggio degli acquisti e della relativa spesa, che le singole Aziende Sanitarie delegate comunichino tempestivamente alla So.re.sa.spa l'attivazione delle procedure di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria e la loro relativa definizione, indicandone l'oggetto, l'importo ed il periodo previsto di validità contrattuale;

- di riservarsi di richiedere alle Aziende Sanitarie la documentazione riguardante le procedure espletate, al fine di verificare il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie degli obblighi specificati nella su menzionata Determinazione n. 3/2007;

VISTO il Regolamento CE n.1177/2009 del 30/11/2009, che ridetermina la soglia di applicazione delle procedure comunitarie, in particolare, per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi di cui all'art. 28, c.1, lett. b.2) del D.L.gs. n. 163/2006, in € 193.000, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e 21.07.2010;

DETERMINA

1) DI DELEGARE alle Aziende Sanitarie della Regione Campania l'esercizio della funzione di acquisto relativamente ai beni, alle attrezzature ed i servizi non sanitari di valore inferiore alla soglia comunitaria e, per l'effetto, prorogare ulteriormente i termini della delega per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, giusta determinazioni in premessa riportate,

2) DI DISPORRE che la delega di cui al precedente punto è conferita nel rispetto degli obblighi e divieti indicati nella Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 07.06.2007, che qui si intende integralmente riportata.

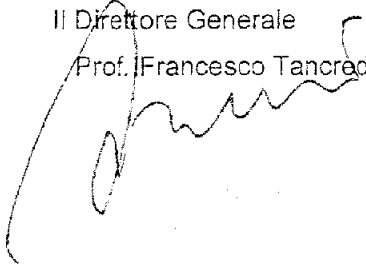
3) DI DISPORRE, che in virtù di tale delega e per le motivazioni esposte in narrativa, le singole Aziende Sanitarie delegate comunichino tempestivamente alla So.re.sa.spa l'attivazione delle procedure di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria e la loro relativa definizione, indicandone l'oggetto, l'importo ed il periodo previsto di validità contrattuale;

4) Di **RISERVARSI** di richiedere alle Aziende Sanitarie la documentazione riguardante le procedure espletate, al fine di verificare il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie degli obblighi specificati nella su menzionata Determinazione n. 3/2007.

Resta, altresì, fermo di divieto di cui al comma 13 dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 2006.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi



4

